



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

INDICE

Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Sede	3
Art. 3 Scopo	3
Art. 4 Durata	3
TITOLO II - STRUMENTI - PATRIMONIO	
Art. 5 Strumenti	4
Art. 6 Patrimonio ed Entrate	4
TITOLO III – SOCI, VOLONTARI E AMBASCIATORI	
Art. 7 Categorie di Soci	5
Art. 8 Diritti e doveri dei Soci	6
Art. 9 Perdita della qualità di Socio	6
Art. 10 Volontari	7
Art. 11 Ambasciatori	7
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 12 Organi dell'Associazione	7
Art. 13 Assemblea dei Soci	8
Art. 14 Convocazione	8
Art. 15 Diritto di voto e deleghe	9
Art. 16 Funzionamento dell'Assemblea	9
Art. 17 Maggioranze	9
Art. 18 Presidente	10
Art. 19 Rappresentanza	10
Art. 20 Composizione del Consiglio Direttivo	10
Art. 21 Requisiti dei candidati al Consiglio Direttivo	11
Art. 22 Convocazioni e riunioni del Consiglio Direttivo	11
Art. 23 Compiti e Funzionamento del Consiglio Direttivo	11
Art. 24 Presidente Onorario	12
Art. 25 Comitato Etico	12
Art. 26 Compiti e Funzionamento del Comitato Etico	12
Art. 27 Segretario Amministrativo	13
Art. 28 Organo di Controllo	14
Art. 29 Esercizi Sociali e Bilancio	14
CAPO V - VARIE	
Art. 30 Gratuità delle attività prestate	14
Art. 31 Personale dipendente e collaborazioni esterne	14
Art. 32 Regolamento del funzionamento di Peter Pan	15
Art. 33 Norme di rinvio	15

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 Costituzione

È costituita un'Organizzazione di Volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17, costituita in forma di associazione riconosciuta, denominata "Peter Pan ODV". L'Associazione è apartitica, acconfessionale e senza fini di lucro.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Roma, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La sede legale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 Scopo

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, in favore dei bambini ed adolescenti malati di cancro e dei loro familiari:

- a) interventi di sostegno di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1, D. Lgs 117/17;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (articolo 5, comma 1, lettera i), D.Lgs. 117/2017);
- c) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 2017 n. 117 (articolo 5, comma 1, lettera u), D.Lgs. 117/2017).

In particolare, l'Associazione si propone:

- di supportare le famiglie non residenti nel luogo di cura creando per esse strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante il percorso di terapia e di followup;
- di tutelare i diritti sociali e sanitari dei bambini ed adolescenti e delle famiglie facendosi carico di rappresentarle presso le competenti autorità;
- di promuovere rapporti di collaborazione con i centri di oncologia pediatrica, nazionali ed esteri; con altre organizzazioni aventi stesso obiettivo; di creare gruppi di sostegno alle famiglie sul territorio di appartenenza; di stimolare e promuovere i rapporti tra il personale medico, infermieristico e le famiglie stesse;
- di favorire la ricerca scientifica in campo oncologico pediatrico e di collaborare con le strutture di cure palliative di fine vita;
- di provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fondi, mezzi e beni materiali da destinare all'attività sociale; di promuovere studi e ricerche, organizzare convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore; di curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non;
- di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

Art. 4 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 Strumenti

L'Associazione, previa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/17 e successivi decreti attuativi.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà, nell'ambito delle proprie attività di interesse generale o di quelle ad essa secondarie e strumentali, in proprio o attraverso un'eventuale Fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali. L'Associazione svolgerà la sua attività sia mediante strutture proprie che nell'ambito degli ospedali o di altre strutture pubbliche, con queste convenzionate o private. L'Associazione potrà reperire, inoltre, i mezzi necessari o correnti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di Legge.

Art. 6 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal fondo patrimoniale appositamente costituito con delibera dell'Assemblea;
- b. dai beni mobili e immobili dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze attive di bilancio;
- d. eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali destinate all'incremento del patrimonio.

In ogni caso i beni costituenti il patrimonio dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai soci in quanto beni destinati al raggiungimento degli scopi sociali.

Le entrate sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. contributi privati;
- c. contributi dello Stato, di enti di istituzioni pubbliche;
- d. contributi effettuati con una specifica destinazione;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività e progetti;
- g. doni, proventi di eventuali iniziative promozionali, sportive e culturali;
- h. proventi derivanti da ricerche e/o studi e/o dall'edizione di documenti e/o riviste realizzati dall'Associazione;

- i. da attività produttive commerciali marginali;
- j. rimborsi derivanti da convenzioni;
- k. rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- l. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;
- m. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- n. ogni altro provento anche derivante dalle iniziative benefiche, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e successivi decreti attuativi.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti o sull'utilizzo dei fondi comuni di investimento.

Il Consiglio Direttivo deve usare la massima prudenza finanziaria nella gestione del patrimonio, scegliendo esclusivamente investimenti che non comportino rischio per il capitale patrimoniale. Ogni operazione finanziaria, deliberata dal Consiglio Direttivo, è disposta con firma del Presidente o chi da lui delegato.

In ogni caso il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, e salva diverse destinazioni imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

TITOLO III – SOCI, VOLONTARI E AMBASCIATORI

Art. 7 Categorie di Soci

I soci dell'Associazione sono:

- A.** soci fondatori;
- B.** soci onorari;
- C.** soci ordinari;
- D.** soci senior.

Tutti i soci hanno diritto di voto e devono versare la quota associativa annuale, tranne i soci onorari, che hanno diritto di voto, ma sono esentati dal versamento della quota associativa.

A) Sono soci fondatori coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione.

B) Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche con un alto profilo etico, morale e sociale che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e dei suoi scopi. La loro nomina viene proposta dal Comitato Etico e deliberata dal Consiglio Direttivo. La loro nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

C) Sono soci ordinari le persone fisiche ammesse con delibera del Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda al Presidente dell'Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dai richiedenti di condividere le finalità dell'Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto, il Codice Etico e i regolamenti dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo la valutazione e l'accettazione delle domande pervenute. Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi ed in tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Al momento della richiesta di ammissione essi devono aver superato uno specifico percorso conoscitivo, formativo e selettivo - secondo tempi, modi e programmi definiti nel Regolamento del funzionamento di Peter Pan - e aver effettuato un anno di attività operativa presso l'Associazione. In questo periodo di tempo essi vengono definiti aspiranti soci.

D) Sono soci senior, la cui nomina viene proposta dal Comitato Etico e deliberata dal Consiglio Direttivo, i volontari che hanno prestato per almeno dieci anni la propria attività a favore di Peter Pan e che, per anzianità anagrafica o per particolari impedimenti, non possono più garantire lo svolgimento di attività operativa, ma intendono continuare a far parte dell'Associazione.

L'Associazione assicura tutti i soci e gli aspiranti soci che agiscono per suo conto, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività prestata nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Tutte le categorie di soci svolgono le loro funzioni con carattere di volontariato, che prioritariamente caratterizza la vita associativa.

Art. 8 Diritti e doveri dei Soci

Essere soci comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti, nonché lo svolgimento di attività operativa continuativa.

Ogni socio ha diritto e dovere a partecipare alla vita associativa, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e di esercitare il suo diritto elettorale.

I soci ordinari sono tenuti a svolgere attività operativa all'interno dell'Associazione. L'attività operativa consiste nello svolgere un sistematico servizio di aiuto diretto, attraverso lo svolgimento personale di compiti specificamente affidati, sia all'interno delle Case di accoglienza che esternamente ad esse.

I soci che rivestano cariche sociali sono esentati dallo svolgimento dell'attività operativa, in ragione dell'impegno che già prestano all'interno dei vari organi sociali.

I soci hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e, alla presenza del Segretario Amministrativo, di esaminare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 Perdita della qualità di Socio

- a. La qualità di socio si perde:
- b. per dimissioni inviate per iscritto al Presidente;
- c. per mancata corresponsione della quota associativa annuale entro il termine stabilito;
- d. per la mancata partecipazione alla vita attiva dell'Associazione e/o il mancato svolgimento

di attività operativa in Peter Pan per un periodo di un anno, salvo esonero ai sensi del precedente Art. 8;

- e. per indegnità, comportamento disdicevole, condotta contraria alle finalità dell'Associazione, per essersi resi responsabili di atti gravi e pregiudizievoli per l'Associazione.

In tali casi l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in accordo con il Comitato Etico, dopo aver ascoltato in proposito l'interessato.

Art. 10 Volontari

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

In quanto Organizzazione di Volontariato, nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e può altresì avvalersi di volontari esterni all'Ente. I volontari vengono iscritti in un apposito registro, se svolgono la propria attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Il Consiglio Direttivo può deliberare per quali tipologie di spese e attività è ammesso il rimborso con la particolare procedura di cui all'articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 117/17, nei limiti ivi indicati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 11 Ambasciatori

Possono essere nominati Ambasciatori dell'Associazione le persone fisiche che, pur non essendo soci, si siano distinte per il proprio impegno nel promuovere l'Associazione stessa e per la vicinanza agli ideali che la contraddistinguono.

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Comitato Etico.

Trattandosi di carica meramente onorifica, gli Ambasciatori non sono soci, non versano la quota sociale né hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle assemblee.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea dei soci
- b. Presidente
- c. Consiglio Direttivo
- d. Comitato Etico
- e. Presidente Onorario, ove nominato

- f. Segretario Amministrativo
- g. Organo di Controllo

Art. 13 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti, ove dovuti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Compete all'Assemblea Ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento operativo ed economico dell'Associazione e del bilancio sociale;
- b. l'approvazione del Bilancio Preventivo;
- c. l'elezione del Presidente;
- d. l'elezione del Presidente Onorario;
- e. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- f. l'elezione dei membri elettivi del Comitato Etico;
- g. l'elezione dei membri dell'Organo di Controllo;
- h. l'approvazione degli indirizzi e dei programmi del Consiglio Direttivo;
- i. decidere su altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j. l'approvazione del Codice Etico e delle sue modifiche;
- k. stabilire l'importo della quota associativa annuale.

Le elezioni per la carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo avvengono con votazioni separate e a scrutinio segreto, ogni quattro anni.

I candidati per le cariche di Presidente, Consigliere e membro del Comitato Etico devono essere soci.

Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo in carica con comunicazione scritta inviata almeno due mesi prima della data fissata per la votazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di voto dei Soci presenti.

In caso di parità si procederà ad un ballottaggio singolo.

Compete all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale, sulle operazioni straordinarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli associati e le loro deliberazioni presa in conformità alla legge ed allo Statuto vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Art. 14 Convocazione

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, la prima per l'approvazione del Bilancio Preventivo e la seconda per l'approvazione del Bilancio Consuntivo di esercizio e del Bilancio Sociale.

Il Bilancio Preventivo viene approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il Bilancio Consuntivo e, ove necessario, il Bilancio Sociale vengono approvati e depositati al RUNTS nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 117/17.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Inoltre, il Comitato Etico può richiedere al Presidente e/o al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea dei Soci al verificarsi di situazioni che si ritiene possano compromettere la Mission associativa.

La convocazione deve avvenire tramite lettera semplice inviata per e-mail, almeno quindici giorni prima, agli aventi diritto e deve essere esposta nella sede legale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'orario e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale dell'Associazione o altrove purché entro il territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 15 Diritto di voto e deleghe

Ogni socio in regola con la quota annuale ha diritto ad un solo voto. E' ammessa la delega scritta ad altro socio. Nell'Assemblea Ordinaria ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe. Nell'Assemblea Straordinaria ogni socio può ricevere una sola delega.

Art. 16 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, dal consigliere con maggiore anzianità associativa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere il dibattito Assembleare, verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni Assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e da un segretario, nominato in apertura dallo stesso.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

- a. al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;

e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, con la sola eccezione delle votazioni a scrutinio segreto.

Art. 17 Maggioranze

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano l'azione di responsabilità da e verso gli amministratori, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e le delibere sono approvate con il voto favorevole di tre quarti dei presenti. In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.

Art. 18 Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei voti. Dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto una seconda volta per un massimo di 8 (otto) anni.

In casi eccezionali, il Comitato Etico può presentare all'Assemblea la candidatura ad un terzo mandato di Presidenza al Presidente uscente che ne abbia già conclusi due.

Tra i poteri e le responsabilità del Presidente vi sono:

- a. nomina del Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b. firma e rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- c. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- d. convoca, decide l'ordine del giorno e presiede gli incontri del Consiglio Direttivo;
- e. firma degli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative;
- f. può istituire, ascoltato il parere del Consiglio Direttivo o su sua proposta, Gruppi di Studio, Comitati Esecutivi formati da soci e non soci con le giuste competenze, per obiettivi specifici e con tempi definiti.

Art. 19 Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento notificati, al Vicepresidente.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti, o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio Direttivo, ed eccezionalmente anche ad altri.

Art. 20 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo coordina, e da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti fra i soci fondatori e ordinari.

Il Consiglio Direttivo di nuova nomina può avvalersi della collaborazione del Presidente uscente, al fine di garantire un efficace avvio delle attività e in continuità con il precedente Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono eleggibili per massimo due volte, anche non consecutive, per un totale di 8 (otto) anni. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria con scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere un numero massimo di 5 (cinque) preferenze.

In caso di dimissione di uno o più consiglieri, se il numero di consiglieri in carica è inferiore a 3 (tre), si convoca un'Assemblea per rieleggere i consiglieri mancanti.

In casi eccezionali, il Comitato Etico può presentare all'Assemblea la candidatura ad un terzo mandato al Consigliere uscente che ne abbia già conclusi due.

In caso di particolari emergenze o problemi straordinari, il Presidente può costituire una Giunta Esecutiva composta almeno dal Presidente, Vicepresidente e un Consigliere, che esercita tutti i poteri del Consiglio, il quale tuttavia deve essere convocato al più presto per la ratifica degli atti stessi compiuti, fermi i loro effetti nei confronti dei terzi.

Art. 21 Requisiti dei candidati al Consiglio Direttivo

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solo i soci fondatori e ordinari che abbiano i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- aver partecipato ai corsi di formazione permanente per i volontari, organizzati dall'Associazione;
- non essere stati condannati per reati non colposi, negli ultimi dieci anni;
- essere soci dell'Associazione da almeno tre anni;
- non ricoprire cariche con poteri amministrativi in altri enti non profit che operino in settori analoghi a quelli dell'Associazione, fatta eccezione per quegli enti di cui l'Associazione stessa sia membro.

Art. 22 Convocazioni e riunioni del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta almeno 6 (sei) giorni prima del giorno dell'adunanza, mediante avviso spedito per e-mail a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, ove necessario, anche all'Organo di Controllo. In casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno quattro volte l'anno.

La riunione potrà tenersi anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, purché tale evenienza venga palesata nell'avviso di convocazione e a condizione che siano rispettati i metodi, i principi e le procedure sopra indicati per lo svolgimento dell'Assemblea in più luoghi tele-collegati.

La riunione si riterrà svolta, in tal caso, sulla piattaforma informatica utilizzata per il collegamento. Il verbale deve indicare la data della riunione, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e consentire l'identificazione dei Consiglieri favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 23 Compiti e Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

I componenti del Consiglio Direttivo, nello svolgimento di tali attività, devono agire nel rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione, assicurando in particolare autonomia, trasparenza, imparzialità e assenza di conflitti d'interesse.

Il consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza notificata, dal Vicepresidente.

Ogni riunione sarà verbalizzata su apposito libro redatto dal segretario nominato dal Presidente

e firmato da Presidente e segretario.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, virgola in caso di parità di voto vale la decisione alla quale accede il Presidente.

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per due volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente di istituire, organizzare, coordinare i diversi comitati scientifici, commissione di studio, gruppi di lavoro in cui articolare l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Sociale.

In assenza contemporanea del Presidente e Vicepresidente, il Consiglio Direttivo non è valido.

In caso di contemporanea assenza prolungata e notificata del Presidente e Vicepresidente, l'attività ordinaria del Consiglio Direttivo viene coordinata dal consigliere con maggiore anzianità associativa.

Art. 24 Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo, in accordo con il Comitato Etico, può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario, particolarmente meritevole rispetto alla missione di Peter Pan.

Il Presidente Onorario è custode e garante della trasparenza e della moralità di Peter Pan.

Il Presidente Onorario affianca il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione, è membro di diritto del Comitato Etico.

Il Presidente onorario rimane in carica a vita o sino a dimissioni.

Art. 25 Comitato Etico

Il Comitato Etico è composto da membri di diritto, che ne facciano richiesta, e massimo 4 (quattro) membri eleggibili.

- I membri di diritto sono:
- i soci fondatori
- gli ex presidenti dell'Associazione
- il Presidente Onorario in carica.

I 4 (quattro) membri eleggibili sono votati dall'Assemblea. Possono candidarsi come membri del Comitato Etico:

- i genitori, i fratelli o le sorelle dei bambini onco-ematologici e i guariti onco-ematologici pediatrici che siano stati soci in Peter Pan per almeno 5 (cinque) anni;
- i soci dell'Associazione con almeno 10 (dieci) anni di volontariato in Peter Pan, di cui almeno un mandato di Consigliere nel Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Etico non possono essere Consiglieri in carica dell'Associazione.

I membri eletti del Comitato Etico rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rileggibili dall'Assemblea a scrutinio segreto. Ogni socio può indicare fino a un massimo di tre preferenze.

Art. 26 Compiti e Funzionamento del Comitato Etico

Il Comitato Etico ha il compito di:

- Salvaguardare la missione dell'Associazione Peter Pan come specificata nell'articolo 3 del presente Statuto.

- Elaborare eventuali modifiche o integrazioni del Codice Etico, che è parte integrante dello Statuto, come cornice nella quale l'Associazione sviluppa la sua missione in conformità dello Statuto. Il Comitato Etico recepisce il parere del Consiglio Direttivo sugli articoli del Codice, e successivamente lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
- Esprimere un parere preventivo, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, su specifiche iniziative che potrebbero non essere coerenti la Mission associativa riportata all'art.3.
- Esprimere un parere vincolante, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, sulle decisioni in discussione o deliberate dal Consiglio Direttivo in contrasto con quanto previsto dalla Mission associativa. Per "parere vincolante" si intende che, in caso di decisione del Consiglio Direttivo in contrasto con il parere del Comitato Etico, il Consiglio Direttivo dovrà opportunamente argomentare la propria decisione di fronte all'Assemblea.
- Richiedere al Presidente e/o al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al verificarsi di situazioni che si ritiene possano compromettere la Mission associativa.

Per gravi motivi di carattere etico connessi ad attività associativa, il Comitato Etico può agire verso tutti i membri dell'Associazione attraverso un richiamo verbale e un richiamo scritto. In caso di persistenza dei gravi motivi, il Comitato Etico può convocare il Consiglio Direttivo per la definizione delle opportune sanzioni, e in ultima istanza un'Assemblea dei soci.

I membri del Comitato Etico eleggono al loro interno il Presidente.

La convocazione delle riunioni avviene con avviso inviato per e-mail almeno 6 (sei) giorni prima della data di adunanza.

La validità dell'incontro è data dalla presenza di almeno la metà dei membri in carica.

Il Comitato Etico si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, di cui almeno due con il Consiglio Direttivo, al fine di condividere la programmazione e la rendicontazione annuale delle attività espresse nel Bilancio Preventivo, Consuntivo e Sociale, da sottoporsi all'Assemblea dei Soci.

Le decisioni del Comitato Etico vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e della riunione viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato Etico e da un segretario nominato in apertura di riunione.

In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

I componenti del Comitato Etico che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per due volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Art. 27 Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo sovrintende la gestione del Patrimonio dell'Associazione, la tenuta della contabilità dei libri sociali. Predispose dal punto di vista contabile il Bilancio Preventivo e Consuntivo. Provvede alla comunicazione delle delibere su istruzioni del Presidente, alla stipula delle polizze assicurative obbligatorie. Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri in carica.

La sua attività viene prestata in forma volontaristica e gratuita.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e risponde dell'operato all'Assemblea dei soci.

Art. 28 Organo di Controllo

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato all'Organo di Controllo composto da uno o più membri effettivi e da un supplente, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e dotati di adeguata professionalità e onorabilità, nominati dall'Assemblea dei soci. L'Organo di Controllo dura in carica per 4 (quattro) anni ed è rileggibile.

I compiti dell'Organo di Controllo sono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alla risultanza della stessa;
- redigere la propria relazione sul bilancio consuntivo;
- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare la revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/17, salvo non diversamente disposto dall'Assemblea dei soci;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni sulle attività, le raccolte fondi, la destinazione del patrimonio l'assenza di scopo di lucro di cui al D. Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni;
- attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle disposizioni di Legge.

Art. 29 Esercizi Sociali e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo formerà il Bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento delle attività associative. Il Bilancio sarà presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, deve essere predisposto il Bilancio Sociale, da pubblicare sul sito Internet della Associazione.

CAPO V - VARIE

Art. 30 Gratuità delle attività prestate

Le attività di tutti i soci di Peter Pan, nonché le cariche sociali, vengono svolte a titolo gratuito e non remunerate, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31 Personale dipendente e collaborazioni esterne

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta per i fini statutari che l'Associazione persegue. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 32 Regolamento del funzionamento di Peter Pan

Fatte salve le norme di legge tutto quanto previsto dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più Regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

Art. 33 Norme di rinvio

Nel silenzio del presente Statuto si rinvia a tutte le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute e alle disposizioni del D. Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni.